

sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrigere nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 29 gennaio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007, relativa all'inserimento di adalimumab nel suddetto elenco per il trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile, che abbiano dimostrato intolleranza o resistenza al trattamento con infliximab;

Vista la determina AIFA del 12 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2007, relativa alla rettifica della sopra citata determina del 29 gennaio 2007;

Vista la determina AIFA del 3 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2018, relativa alla classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale per uso umano Humira, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 6, 7 e 8 novembre 2019 - stralcio verbale n. 16;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale adalimumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale ADALIMUMAB è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad artrite idiopatica giovanile, che abbiano dimostrato intolleranza o resistenza al trattamento con infliximab.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

20A01805

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 dicembre 2019.

**Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Riprogrammazione di interventi di cui alla delibera CIPE n. 19 del 2018 relativamente ad impianti sportivi della Polizia di Stato.** (Delibera n. 80/2019).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la propria delibera n. 97 del 2017, con la quale questo Comitato ha:

a) preso atto degli esiti della ricognizione svolta in attuazione della delibera n. 57 del 2016 dal competente Dipartimento per le politiche di coesione circa l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle regioni alla data del 31 dicembre 2016, ricognizione che ha determinato la disponibilità di risorse derivanti dall'applicazione di revoche e sanzioni per mancati impegni, nei termini previsti, per un importo totale di 121.264.116 euro;

b) assegnato, a valere sulla predetta disponibilità complessiva, un importo di 100.994.391 euro in favore di interventi rispondenti alle esigenze di enti locali;

Vista la propria delibera n. 19 del 2018, con la quale questo Comitato ha assegnato, a valere sulla sopracitata disponibilità di risorse individuata dalla delibera n. 97 del 2017, un importo complessivo di 20.269.609 euro per la realizzazione di interventi relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al Sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. n. 361-P del 15 novembre 2019 del Ministro per il Sud e la coesione territoriale unitamente all'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente tra l'altro la proposta di riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso alla Polizia di Stato, riportati nell'elenco allegato alla citata delibera n. 19 del 2018, consistente nel definanziamento dell'intervento «Realizzazione di una nuova palestra e del museo delle Fiamme Oro» localizzato a Ponte Galeria (Roma), finanziato con l'assegnazione di euro 800.000,00 e nell'imputazione delle risorse così liberate in favore del nuovo intervento «Realizzazione del centro unico di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato» localizzato a Spinaceto (Roma), per eguale importo;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto - CUP e le relative delibere attuative di questo Comitato n. 143 del 2002 e n. 24 del 2004;

Vista la nota prot. n. 6663-P del 19 dicembre 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. È approvata la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso alla Polizia di Stato consistente nel definanziamento dell'intervento «Realizzazione di una nuova palestra e del museo delle Fiamme Oro» localizzato a Ponte Galeria (Roma), finanziato con l'assegnazione di euro 800.000,00 e nell'imputazione delle risorse resesi disponibili in favore del nuovo intervento «Realizzazione del centro unico di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato» localizzato a Spinaceto (Roma), per eguale importo.

2. Il monitoraggio degli interventi oggetto della presente delibera sarà svolto secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull'attuazione degli interventi e sulle eventuali economie prima della data di completamento.

Roma, 20 dicembre 2019

*Il Presidente:* CONTE

*Il segretario:* FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 252

20A01798

DELIBERA 20 dicembre 2019.

**Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 - Delibera n. 57 del 2016. Comune di Fucecchio - Modifica scheda intervento.** (Delibera n. 81/2019).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito *FAS*) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC*) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Viste le delibere di questo Comitato n. 174 del 2006, relativa all'approvazione del Quadro strategico nazionale (di seguito *QSN*) 2007-2013, e n. 166 del 2007, relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per il medesimo periodo;

Viste le successive delibere n. 62 del 2011, n. 78 del 2011, n. 7 del 2012, n. 8 del 2012, n. 60 del 2012, n. 87 del 2012, n. 14 del 2013 e n. 94 del 2013, con le quali sono state assegnate risorse del FSC 2007-2013 e sono stati fissati e/o prorogati i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito *OGV*) di cui alle relative assegnazioni;

Vista in particolare la delibera di questo Comitato n. 21 del 2014, recante gli esiti della ricognizione svolta presso le regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94 del 2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato a favore delle medesime regioni, relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 e, in particolare, il punto 6.1 che ha fissato la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di OGV, disponendo per il mancato rispetto della predetta scadenza l'applicazione di una sanzione

